

]HackingTeam[

HT S.r.l.

Headquarters: Via della Moscova, 13 – 20121 Milano - Italy – Tel: +39.02.29.06.06.03
e-mail: info@hackingteam.it – web: <http://www.hackingteam.it> – Fax: +39.02.63118946

P.IVA: 03924730967 – Capitale Sociale: € 223.572,00 i.v.
N° Reg. Imprese / CF 03924730967 – N° R.E.A. 1712545

Milan, 30 agosto 2013

Egregio Signor
Luppi Massimiliano
Via Palach 47
20142 Milano

Oggetto: Lettera di Assunzione

Facendo seguito alle intese intercorse abbiamo il piacere di comunicarLe che è stata disposta la Sua assunzione alle dipendenze di questa Società, alle seguenti condizioni.

Articolo 1 – DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO- QUALIFICA – MANSIONI

- 1.1 Lei sarà assunto a tempo indeterminato dalla nostra società con decorrenza 02/09/2013.
- 1.2 Lei verrà assunto con la qualifica di Impiegato di I Livello secondo la classificazione del CCNL del settore Terziario Confcommercio.
- 1.3 Le mansioni a cui sarà inizialmente adibito saranno quelle di “Account Manager”.
Nell’ambito di tali mansioni, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, Lei dovrà svolgere:
 - attività di promozione e gestione dell’attuale base clienti della società;
 - attività di gestione dei partner commerciali in diverse aree geografiche;
 - partecipazione e organizzazione di eventi, fiere e convegni utili alla promozione del business della società;
- 1.4 Le precisiamo che, in relazione all’incarico a Lei affidato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 66/2003, la Sua retribuzione mensile deve intendersi comprensiva di ogni e qualsiasi corrispettivo anche per eventuali prestazioni straordinarie.

Articolo 2 – LUOGO DI LAVORO

- 2.1 Lei svolgerà le Sue mansioni presso la sede della società in MILANO, nonché presso i clienti della stessa presenti sul territorio nazionale e internazionale.
- 2.2 Al riguardo, con la sottoscrizione della presente lettera, Lei dichiara sin d’ora di essere disponibile alle frequenti trasferte nonché a futuri eventuali trasferimenti o distacchi che la nostra società dovesse disporre.

Articolo 3 – DILIGENZA - ESCLUSIVA – RISERVATEZZA E FEDELTA’

- 3.1 Lei si impegna a prestare la Sua attività lavorativa con il massimo impegno, la massima regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle prescrizioni generali contenute nei regolamenti e policy aziendali, nelle

ML 

]HackingTeam[

HT S.r.l.

Headquarters: Via della Moscova, 13 – 20121 Milano - Italy – Tel: +39.02.29.06.06.03
e-mail: info@hackingteam.it – web: <http://www.hackingteam.it> – Fax: +39.02.63118946

P.IVA: 03924730967 – Capitale Sociale: € 223.572,00 i.v.

N° Reg. Imprese / CF 03924730967 – N° R.E.A. 1712545

circolari e disposizioni di servizio, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi produttivi e di sviluppo dell'azienda.

3.2 Fermo restando l'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c. Lei, sottoscrivendo la presente lettera, si obbliga altresì a prestare la sua attività professionale esclusivamente in favore delle scrivente società e a non esercitare alcuna attività ulteriore per conto proprio o di terzi.

3.3 Ai sensi dell'art. 2106 c.c. Ella si impegna – anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro – a non divulgare, comunicare, utilizzare direttamente o indirettamente informazioni di qualsiasi tipo di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni.

Articolo 4 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E PATTO DI NON CONCORRENZA

4.1. Nel caso in cui nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto Lei produca risultati brevettabili, il diritto a depositare le relative domande di brevetto spetterà alla nostra società, fermo restando il suo diritto ad essere nominato inventore. Con il termine "risultato brevettabile" si intende qualsiasi invenzione, idea, scoperta, metodo, creazione intellettuale, informazione, codice o tecnologia realizzati, concepiti, attuati, sviluppati, o ridotti in pratica nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto.

4.2. La nostra società acquisisce la proprietà dei risultati così come ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale ad essi connesso che sarà esercitato a sua insindacabile discrezionalità anche con riferimento a tempistiche e strategie territoriali.

4.3. La nostra società sosterrà i costi di deposito e tutti i successivi costi necessari alla brevettazione, estensione e mantenimento dei brevetti negli Stati di interesse.

4.4 In relazione a quanto sopra, Lei si impegna a collaborare, quando richiesto, per il corretto espletamento delle pratiche necessarie, in particolare durante la procedura di brevettazione, fornendo alla nostra società il dovuto supporto tecnico per la risposta alle azioni/comunicazioni ufficiali emesse di volta in volta dagli Uffici Brevetti e sottoscrivendo la documentazione necessaria al deposito ed ottenimento del brevetto negli Stati in cui verrà richiesta.

4.5. Dovendosi ritenere tutte le attività sopra descritte ai punti 4.1. e 4.4. come accessorie alle mansioni assegnateLe Ella non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore rispetto a quello pattuito al punto 6 che deve intendersi comprensivo anche di eventuali compensi o premi ex art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI").

4.6. E' inteso che, in relazione alla particolarità della nostra attività ed alla posizione che Lei occupa in Azienda, dobbiamo assicurarci il massimo riserbo del know how aziendale.

Ci permettiamo rammentarLe che, ai sensi dell'art. 2105 del vigente c.c., Lei, a far per tutta la durata del rapporto di lavoro, non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in

ML

]HackingTeam[

HT S.r.l.

Headquarters: Via della Moscova,13 – 20121 Milano - Italy – Tel: +39.02.29.06.06.03
e-mail: info@hackingteam.it – web: <http://www.hackingteam.it> – Fax: +39.02.63118946
P.IVA: 03924730967 – Capitale Sociale: € 223.572,00 i.v.
N° Reg. Imprese / CF 03924730967 – N° R.E.A. 1712545

concorrenza con l'Azienda ed è tenuto a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione dell'Impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Inoltre, per un periodo di 24 mesi successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, Lei si impegna a non assumere impieghi o incarichi da persone o enti che svolgano attività di vendita di sistemi di sicurezza "offensiva" o comunque in competizioni con quanto oggetto del business aziendale destinati ad utenti finali governativi, intesi quali sistemi di investigazione, indagine ed intercettazione telematica compiuta attraverso prodotti atti ad installarsi direttamente sul device ed in concorrenza a quelli sviluppati dalla società per quanto riguarda la commercializzazione nei territori dell'Europa, del Mediterraneo e del Nord America.

Tale vincolo che costituisce "patto di non concorrenza" ai sensi dell'art. 2125 c.c., deve intendersi esteso a tutto il territorio dell'Unione Europea, fatte salve deroghe particolari che potranno essere da noi valutate nel momento in cui dovesse verificarsi la risoluzione del rapporto di lavoro.

In conformità di quanto previsto dal citato articolo 2125 c.c., Lei sarà riconosciuto un corrispettivo pari ad euro 714,20 lordi mensili.

Nel caso di violazione del "patto di non concorrenza", Lei dovrà versare alla nostra Società, a titolo di penale, lo stesso importo costituente il corrispettivo ricevuto fino al momento di cessazione del rapporto moltiplicato per 4 volte.

Ci riserviamo comunque la piena facoltà di comunicare l'esistenza del "patto di non concorrenza" alle persone o enti con i quali Lei dovesse entrare in contatto, quando dovesse prefigurarsi nel Suo comportamento un'ipotesi di violazione del patto.

Articolo 5 – USO DI MEZZI TECNOLOGICI

5.1 Durante il Suo orario di lavoro Lei si impegna a non utilizzare, né con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro né con strumenti personali, applicazioni informatiche di scambio di file o di comunicazione interpersonale (ad esempio i social networks e la posta elettronica), per finalità che esulano dai normali scopi lavorativi.

Articolo 6 – RETRIBUZIONE

6.1 Il complessivo trattamento economico a Lei spettante in relazione al presente contratto sarà di € 3.571,43 lordi mensili, così suddivisi:

- Paga base: € 1.550,54
 - Contingenza: € 537,52
 - Terzo Elemento: € 11,36
 - Superm. Assorbibile: € 757,81
 - Patto di non concorrenza: €714,20
- TOTALE Retribuzione Lorda: € 3.571,43

ML DW ✓

]HackingTeam[

HT S.r.l.

Headquarters: Via della Moscova, 13 – 20121 Milano - Italy – Tel: +39.02.29.06.06.03
e-mail: info@hackingteam.it – web: <http://www.hackingteam.it> – Fax: +39.02.63118946

P.IVA: 03924730967 – Capitale Sociale: € 223.572,00 i.v.
N° Reg. Imprese / CF 03924730967 – N° R.E.A. 1712545

6.2 Le verranno corrisposte n. 14 mensilità. Per il primo anno di servizio, i ratei relativi alle mensilità supplementari Le saranno corrisposti in proporzione all'anzianità maturata.

6.3 Resta inteso che il superminimo riconosciuto Le comprenderà ed assorbirà ogni altro emolumento previsto dalle norme collettive presenti e future.

6.4 Per ogni effetto viene espressamente pattuito che il trattamento retributivo che Le viene e Le sarà attribuito e praticato deve essere considerato globalmente, sì che esso deve intendersi valido, fino alla rispettiva concorrenza, anche per quei titoli ed istituti contrattuali che, pur non essendo espressamente qui previsti, possono maturare e/o matureranno a Suo favore e che Lei dovesse far valere in qualsiasi momento in costanza del rapporto o a seguito della risoluzione dello stesso.

6.5 In relazione all'espletamento delle Sue mansioni, Le saranno riconosciuti i seguenti fringe benefits :

- Il diritto ad utilizzare l'auto aziendale, secondo le modalità espressamente previste in allegato alla presente.

Articolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

7.2 Per tutto quanto non specificatamente precisato ai punti che precedono, il Suo rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di legge, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario Confcommercio, dagli accordi aziendali di secondo livello, se esistenti, e dai regolamenti interni della Società.

Dipendente


Massimiliano Luppi

Datore di Lavoro



HT SRL

il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto informazione/formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro così come previsto (dalla vigente legislazione in materia) dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 81/2008 e dal Decreto Legislativo 151/2001.

Datore di Lavoro

Dipendente


Massimiliano Luppi


HT SRL

HT SRL

EGREGIO SIGNOR
LUPPI MASSIMILIANO

MILANO, 28/08/2013

OGGETTO: Informativa dell'esistenza di un trattamento dati personali.

La informiamo, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico Privacy) che lo scrivente Datore di Lavoro ha la necessità di raccogliere ed utilizzare una serie di Suoi dati personali ai fini dell'instaurazione e successiva gestione del rapporto di lavoro.

Tali dati personali potranno riguardare Lei o i suoi familiari e Le saranno richiesti o comunque potranno essere da Lei autonomamente comunicati perché necessari per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione oltre che per ogni adempimento di legge, contratto e di regolamento nei confronti degli Istituti Previdenziali ed assistenziali e dell'Amministrazione Finanziaria. I dati personali in questione saranno trattati su supporto magnetico e cartaceo, da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge sulla Privacy. Saranno impiegate misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati in argomento, per esclusive ragioni funzionali, nell'ambito di esecuzione del contratto verranno comunicati al centro elaborazione dati: GDA Service sas di Dott. Luca Cozzi & C., con sede legale in Paderno D., via Roma 84 e con sede operativa, in Milano Piazza Castello 2.

I dati personali trattati sono indispensabili per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto di lavoro. Per la quasi totalità, sono dati obbligatori per legge, il rifiuto a fornire dette informazioni o il mancato consenso al loro trattamento, rendono impossibile l'esecuzione di operazioni a diretto interesse del lavoratore dipendente quali: predisposizione della busta paga, versamenti previdenziali e fiscali.

In occasione del trattamento dei Suoi dati, il datore di lavoro potrà, a seguito di Sua segnalazione, venire a conoscenza di informazioni che la legge definisce "sensibili" in quanto idonee a rilevare:


- stato di salute (es. malattie, infortuni, maternità);
- adesione ai sindacati;
- adesione a partiti politici (es. permessi per cariche elettive);
- convinzioni religiose (es. richiesta fruizione permessi per festività religiose).

Tali dati potranno essere trattati soltanto previo consenso scritto dell'interessato.


Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Datore di Lavoro direttamente o nella persona del proprio Legale Rappresentante.

La preghiamo di restituirci firmata copia della presente, come: ricevuta dell'informativa, consenso espresso al trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili, consenso alla comunicazione dei dati al centro di Elaborazione dati esterno.

- Firma del Datore di Lavoro :



- Firma del Dipendente per ricevuta dell'informativa:



- Firma del Dipendente per consenso al trattamento di dati sensibili:



- Firma del Dipendente per estensione del consenso al CED:



Segue : i diritti dell'interessato

Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ACCORDO INDIVIDUALE SULLA FRUIZIONE DELLE ROL E DELLE EX FESTIVITA'

Il Datore di Lavoro HT SRL, con sede legale in MILANO, VIA MOSCOVA 13 (MI), codice fiscale 03924730967
(di seguito il Datore di Lavoro)

ed

il Signor LUPPI MASSIMILIANO, codice fiscale LPPMSM79E30F205Q residente in MILANO in VIA GALLARATE
111, dipendente dell'anzidetto Datore di Lavoro (di seguito il Dipendente)

premesso

- che tra le Parti è intercorrente un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 02/09/2013;
- che il Datore di Lavoro si impegna a far godere i permessi per ROL ed ex festività, come da richieste del Dipendente, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive;
- che il Dipendente ha interesse a conservare il diritto alla fruizione degli anzidetti permessi anche laddove fossero decaduti in quanto non fruiti nei termini previsti dal CCNL applicato;


ciò premesso le Parti convengono quanto segue:


- 1) Le ore di permesso per ROL ed ex festività che matureranno nel corso del rapporto di lavoro potranno essere fruiti entro la data di cessazione;
- 2) L'eventuale monte ore non fruito sarà monetizzato al momento della cessazione.

MILANO, 28/08/2013

Dipendente

Datore di Lavoro


LUPPI MASSIMILIANO


HT SRL

SCRITTURA PRIVATA

Tra

la Società **HT S.r.l.**, P.IVA 03924730967, con sede legale in Milano, via della Moscova n. 13, in persona del legale rappresentante Dott. Valeriano Bedeschi (di seguito, per brevità, anche “la Società” o “HT”)

e

Il Signor **Massimiliano Luppi**, nato a Milano il 30.5.1979, residente in Segrate (MI) Via Palach 47, codice fiscale **LPPMSM79E30F205Q**, d'ora innanzi denominato Collaboratore;

(di seguito indicati congiuntamente come le “**Parti**”)

Premesso che

- A.** il Sig. Massimiliano Luppi ha collaborato con la società sin dal 8.3.2010 in forza di una pluralità di contratti di collaborazione a progetto e successive proroghe; attualmente il Sig. Massimiliano Luppi collabora con HT in forza di un contratto di collaborazione a progetto con scadenza 31.08.2013;
- B.** che il Collaboratore ha sollevato questioni in merito alla qualificazione del rapporto e richiesto il riconoscimento di compensi ulteriori a quelli effettivamente percepiti in relazione allo svolgimento del proprio incarico;
- C.** a seguito di trattative intervenute, le parti, con il presente atto, intendono definire e prevenire, in via di transazione generale novativa, qualunque controversia avente origine, ragione o causa nei rapporti di collaborazione a progetto di cui al punto A, nella loro qualificazione, nella loro esecuzione e nella loro cessazione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

- 1.** Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di conciliazione, utili a definirne contenuto, presupposti e finalità.
- 2.** Il Sig. Massimiliano Luppi dichiara e riconosce:
 - a) la natura autonoma dei rapporti di collaborazione a progetto intercorsi con HT S.r.l. in relazione all'originaria volontà delle parti nonché alle modalità ed ai tempi di concreta esecuzione dell'attività professionale da lui svolta per conto di HT nella dichiarata assenza di alcun vincolo di

ML 


- subordinazione;
- b) che il rapporto di collaborazione attualmente in corso cesserà definitivamente alla data 31.8.2013, per effetto della naturale scadenza della proroga dell'ultimo contratto stipulato;
 - c) di aver ricevuto un trattamento economico corrispondente alle proprie aspettative e conforme sul piano qualitativo e quantitativo alle prestazioni professionali da lui rese in favore della Società.
3. Il Sig. Massimiliano Luppi rinuncia nei confronti di HT S.r.l. nonché di successori e/o aventi causa e/o danti causa di tali società, nonché (per quanto occorresse) di ogni altra società alle stesse collegata e/o dalle stesse controllata, nonché di qualsiasi dipendente e collaboratore delle stesse, in via di transazione generale e novativa ad ogni diritto e/o pretesa di natura retributiva e/o indennitaria e/o risarcitoria e/o di altro genere che, a qualsiasi titolo, fosse riconducibile -o soltanto occasionata- ai rapporti di collaborazione a progetto intercorsi con HT S.r.l., alla loro qualificazione, alla loro esecuzione ed alla loro prossima cessazione del 31.8.2013; la rinuncia comprende quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali domande di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo intercorso (anche ex art. 61 e ss. D.Lgs. 276/2003), nonché a diritti e/o pretese (comunque contestate dalla società) aventi ad oggetto: crediti retributivi a qualunque titolo rivendicati, anche per lavoro straordinario, notturno e festivo, dequalificazione, demansionamento, premi, incentivi, provvigioni, e incidenze di tutte le voci testé indicate su istituti legali, contrattuali e indennità anche di fine rapporto; risarcimenti e indennizzi di qualsiasi natura, anche contrattuali, alla salute, biologici, morali, all'immagine, alla vita di relazione, anche ex artt. 2043, 2049, 2087, 2103 c.c., alla capacità lavorativa generica e specifica; risarcimenti, rivalse o indennizzi per contributi previdenziali ed assistenziali, anche eventualmente derivanti da diversi inquadramenti; rimborsi spese.
4. La Società, a fronte delle rinunce sopra espresse dal Collaboratore, ai soli fini conciliativi della controversia insorta e senza con ciò riconoscere la fondatezza delle pretese dallo stesso azionate, si impegna:
- a) a versare in suo favore un importo lordo di euro 5.000,00 a titolo di transazione generale e novativa, quale indennità ex art. 17 lett. c) del TUIR ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e 1976 c.c..
 - b) ad assumere alle proprie dipendenze il Sig. Massimiliano Luppi con decorrenza dal 1.9.2013 alle condizioni indicate nella lettera di assunzione sottoscritta contestualmente alla presente scrittura e qui allegata sub All. 1.

ML 


5. La somma netta corrispondente alla somma lorda di cui al precedente punto 4.a), previa deduzione delle ritenute previste ex lege, verrà versata da HT S.r.l. al Sig. Massimiliano Luppi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultimo e noto alla società, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al successivo punto 7.
6. La Società accetta le rinunce formulate dal Sig. Luppi e, correlativamente, rinuncia nei confronti del medesimo (che accetta) a qualsiasi eventuale pretesa avente origine nell'attività professionale autonoma prestata dal medesimo per conto di HT S.r.l..
7. Le parti si impegnano a riprodurre il contenuto del presente atto in apposito verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale.
8. Forma parte integrante del presente accordo la lettera di assunzione qui acclusa sub All. 1.
9. Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti.

L.C.S.

Milano, li 30 agosto 2013

HT S.r.l.


Sig. Massimiliano Luppi



Livello Inquadramento	1	Tipo lavorazione	
Legge 68 data nulla osta/convenzione		Legge 68 numero atto	
Lavoro in agricoltura	NO		
Retribuzione/Compenso		Giornate lavorative previste	

Sezione 5 - Dati Invio

Data invio	29/08/2013 17.16.33	Versione	CO130110R1
Soggetto che effettua la comunicazione	COZZI LUCA	Codice fiscale soggetto attuatore	CZZLCU67T05F205F
E-mail	gdaservice@tin.it	Tipologia sogg. attuatore	Consulenti del Lavoro (art. 1, co. 1, L. 12/79)
Assunzione per cause di forza maggiore	No	Descrizione causa di forza maggiore	
NOTE (ad uso esclusivo del portale sintesi)			